



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Approvato con delibera di G.M. n.278 del 07.12.2000

CAPO I

OGGETTO, FINALITA', DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO

Art. 1 – Oggetto

1. Le norme di cui al presente regolamento, in attuazione della legge 31 dicembre 1996 n.675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, disciplinano il trattamento dei dati personali contenute nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune, nell'assolvimento delle proprie finalità istituzionali secondo i principi di trasparenza, efficacia ed economicità sanciti dalla legislazione vigente, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga con modalità che assicurino il rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche.
2. In adempimento all'obbligo di comunicazione interna ed esterna e di semplificazione dell'azione amministrativa, favorisce la trasmissione di dati e documenti tra le banche dati e gli archivi del Comune, degli Enti territoriali, degli Enti pubblici, dei gestori e degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea.
3. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici e telematici, reti civiche e reti di trasmissione di dati ad alta velocità.
4. Per le finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono:
 - a) le funzioni ed i compiti attribuiti o conferiti in base alla legge;
 - b) le funzioni previste dallo Statuto e dai regolamenti;
 - c) le funzioni svolte in attuazione di convenzioni, accordi di programma, intese e sulla base di strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente;
 - d) le funzioni collegate all'accesso ed all'erogazione dei servizi resi dal Comune alla cittadinanza;
 - e) le funzioni svolte in attuazione di contratti collettivi nazionali e decentrati in

- materia di pubblico impiego;
- f) le funzioni svolte in relazione all'esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa a fronte di quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990 n.142.

Art. 3 – Definizioni di riferimento

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si fa riferimento alle definizioni contenute nell'art.1 comma 2 della legge n.675 del 1996, nell'art.1 del D.Lgs. 11.5.1999 n.135 e nell'art. 1 del DPR 28.7.1999 n.318.

Art. 4 – Individuazione delle banche dati

1. Le banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate con atto di ricognizione della Giunta Comunale. Quest'ultima, su proposta del Direttore Generale o, in mancanza di detta figura, del Segretario Generale, dispone annualmente la verifica e l'aggiornamento dell'elenco delle banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale, sulla base delle comunicazioni inoltrate dai Dirigenti e/o Funzionari. In caso di intervenute modificazioni, il Direttore Generale o, in mancanza, il Segretario Generale sottopone alla Giunta il nuovo elenco per la nuova ricognizione.

CAPO II

SOGGETTI, RESPONSABILITA', COMPETENZE

Art. 5 – Titolare e responsabili delle banche dati

1. Titolare del trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati automatizzate o cartacee è il Comune di Marigliano. Gli adempimenti previsti in capo al titolare della legge 675/1996 sono effettuati dal Direttore Generale o, in mancanza, dal Segretario Generale e/o da persona da questi delegata.
2. Il responsabile del trattamento dei dati deve essere scelto tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto e dell'attuazione delle disposizioni di legge vigenti in materia e del presente regolamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. La responsabilità delle singole banche dati è normalmente attribuita al Direttore Generale o, in mancanza, dal segretario generale, con proprio provvedimento, al preposto alla direzione della struttura cui la banca dati afferisce. Il titolare (Direttore Generale o, in mancanza, il Segretario Generale o suo delegato) può comunque designare, con proprio provvedimento, un responsabile del trattamento dei dati diverso dai soggetti suindicati. Ove esigenze organizzative lo rendano necessario, possono essere nominati più responsabili della stessa banca dati. In caso di assenza o di impedimento del responsabile può essere nominato un sostituto. Nel caso di mancata nomina, il titolare è responsabile di tutte le operazioni di trattamento.
4. Ciascun Dirigente/Funzionario responsabile del trattamento, impartisce le necessarie istruzioni, indica i compiti affidati e vigila sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite, mediante verifiche periodiche.

Art. 6 – Responsabilità delle banche dati

- 1. Il responsabile del trattamento dei dati è preposto alla tutela dei dati personali nonché alla salvaguardia della integrità e della sicurezza degli stessi.**
- 2. Il responsabile del trattamento dei dati:**
 - **assicura il coordinamento delle operazioni di trattamento dei dati;**
 - **impartisce istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;**
 - **procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, attraverso controlli a campione;**
 - **impartisce disposizioni operative per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento degli stessi;**
 - **cura l'informazione agli interessati relativa al trattamento dei dati e alla loro comunicazione e diffusione;**
 - **dispone motivatamente il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento, dandone tempestiva comunicazione al titolare.**

Art. 7 – Incaricati del trattamento

- 1. Ciascun dirigente/funziario nominato responsabile del trattamento dei dati procede alla individuazione degli incaricati, ossia delle persone autorizzate nei vari uffici/servizi a compiere le operazioni di trattamento dei dati, da svolgersi secondo le modalità di cui agli artt. 9 e 10 della legge n.675/96.**
- 2. I compiti affidati agli incaricati devono essere specificati dal responsabile del servizio/settore che deve controllarne l'osservanza.**
- 3. Gli incaricati al trattamento devono effettuare le operazioni di trattamento loro affidate attenendosi alle istruzioni ricevute.**
- 4. Agli incaricati, laddove tecnicamente possibile, viene assegnato un codice di accesso personale.**

Art. 8 – Trattamento dei dati

- 1. I dati personali oggetto del trattamento devono essere:**
 - **limitati ai soli dati indispensabili allo svolgimento dei compiti istituzionali e trattati in modo lecito e secondo correttezza quando non possono trattarsi in forma anonima;**
 - **raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;**
 - **esatti e, se necessario, aggiornati;**
 - **pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità consentite per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;**
 - **conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.**
- 2. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi.**
- 3. Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l'utilizzo di strumenti idonei a collegare i dati stessi a dati provenienti da altri soggetti.**
- 4. La trasmissione di dati o documenti alle banche dati di altri enti pubblici è preceduta da una specifica intesa che contenga, di norma, l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati, nonché le modalità di connessione, di**

trasferimento e di comunicazione dei dati e delle misure di sicurezza adottate. In caso di trasferimenti periodici di dati può essere considerata sempre valida la prima intesa, se non diversamente disposto dal responsabile del trattamento dei dati.

5. Nelle ipotesi in cui le leggi, lo statuto e o i regolamenti prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento adotta opportune misure atte a garantire la riservatezza dei dati sensibili di cui all'art.22 della legge n.675/96.
6. Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività del Comune o forniti dagli interessati, può essere effettuato:
 - da società, enti o consorzi che per conto del Comune forniscono specifici servizi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Comune, ovvero attività necessarie all'esecuzione delle prestazioni e dei servizi imposti da Leggi, regolamenti, norme comunitarie o che vengono attivate al fine di soddisfare bisogni e richieste dei cittadini;
 - dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per lo svolgimento delle attività, loro affidate dal Comune;
 - dai soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizione di legge o di regolamento.
7. nell'ambito dei servizi istituzionali dell'Ente rientrano anche le funzioni svolte su delega, convenzione o concessione da soggetti pubblici o privati, nonché dagli istituti di credito che operano come Tesoriere ed Esattore Comunale.
8. Nei casi di cui al comma precedente, il soggetto che effettua il trattamento è tenuto ad osservare gli obblighi e le misure di sicurezza previste dalla legge 675/96, a tal fine procede alla nomina di un responsabile, dandone comunicazione al titolare della banca dati.

CAPO III

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI

Art. 9 – Trattamento di informazioni a carattere sensibile

1. Il presente Capo disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni definite dall'art.22 commi 3 e 3 bis della legge 675/1996 nonché di quelle del D.Lgs. 135/1999, garantendo il trattamento di informazioni a carattere sensibile acquisite dall'amministrazione o ad essa rese, riguardanti persone fisiche o giuridiche, secondo criteri coerenti con la normativa in materia di tutela dei dati personali sensibili.

Art. 10 – Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico

1. Si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico tutte quelle svolte dal Comune in relazione a funzioni e compiti ad esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti all'organizzazione dell'amministrazione ed allo sviluppo dell'attività amministrativa, nei suoi vari profili.
2. Le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, dal D. Lgs. 135/1999, da altre Leggi e dal garante in base a quanto previsto dall'art.22 comma 3 della legge 675/1996.

Art. 11 – Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo. Rapporti con il Garante.

- 1. La Giunta comunale, in presenza di attività comportanti il trattamento di dati sensibili, verifica la rilevanza delle finalità di interesse pubblico. Qualora tali attività non possano essere ricondotte al quadro di riferimento legislativo indicato all'articolo precedente, configura l'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa e dispone la relativa comunicazione al garante per la protezione dei dati personali, al fine della definizione delle finalità di rilevante interesse pubblico e della conseguente autorizzazione.**

Art. 12 – Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla Legge o dal Garante

- 1. In relazione ad attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante ed in assenza della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per poter garantire il corretto svolgimento delle attività il Comune provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali forme di gestione possono essere realizzate su di essi.**
- 2. Con propria deliberazione la Giunta Comunale individua i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico date dalla legge o dal Garante e definisce le relative operazioni eseguibili. Ai contenuti della deliberazione è data massima diffusione in tutte le strutture dell'Amministrazione, verso l'utenza e verso la comunità locale. Per la diffusione possono essere utilizzate soluzioni differenziate, compreso l'utilizzo delle reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.**
- 3. L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento (secondo le garanzie del D.Lgs. 135/1999) e per le operazioni su di essi eseguibili è effettuato dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione. La Giunta deve peraltro provvedere ogni qualvolta innovazioni normative o tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di nuove operazioni eseguibili.**

Art. 13 – Trattamento dei dati personali sensibili

- 1. Per il trattamento dei dati personali sensibili, consentito solamente se autorizzato come previsto dai precedenti articoli del presente Capo anche per quanto concerne i tipi di dati e le operazioni possibili, devono essere osservate tutte le disposizioni di cui al precedente articolo 8.**
- 2. E' fatto inoltre obbligo di conservare separatamente i dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale, nonché di adottare tecniche di cifratura o di codificazione identificativa o altri sistemi di identificazione per i dati contenuti in elenchi o registri tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o informatici, al fine di rendere anonimi i dati per terzi non autorizzati che possano in qualche modo accedere alla visione degli stessi.**
- 3. E' vietato il trattamento di dati sensibili nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo e la professionalità dell'interessato.**

CAPO IV

MISURE DI SICUREZZA E GARANZIE PERSONALI

Art. 14 – Misure di sicurezza

1. Le funzioni di amministratore di sistema quali previste dal D.P.R. 28.7.99 n.318 sono conferite dal Direttore Generale o, in mancanza, dal segretario generale al responsabile preposto alla direzione tecnica del sistema informatico.
2. I responsabili delle banche dati devono, di concerto con l'amministratore di sistema, predisporre ed assicurare l'osservanza delle misure mini,e di sicurezza previste dal sopracitato DPR al fine di:
 - prevenire i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale dei dati memorizzati su supporti magnetici e cartacei o di danneggiamento dalla banca dati o dei locali ove essa è collocata;
 - evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati e in generale ai servizi informatici del Comune;
 - evitare modalità di trattamento dei dati non conformi alle leggi o ai regolamenti;
 - assicurare la regolare conservazione o la distruzione dei dati (laddove possibile e prevista) in caso di cessazione del trattamento.
3. L'amministratore di sistema, di concerto con i responsabili delle banche dati, provvede alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza previsto dall'art.6 del citato DPR; il documento è oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale, che con l'atto stesso quantifica e finanzia il programma di attività.

Art. 15 – Informazione

1. A cura del responsabile del trattamento dei dati viene data ampia diffusione ed attuazione agli obblighi informativi di cui all'art.10 della legge n.675 del 1996.
2. I dirigenti/funzionari responsabili del trattamento favoriscono, a tal fine, la introduzione anche in via elettronica di modulistica che contenga l'informazione di cui all'art.10 della legge n.675 del 1996.
3. Nell'informazione resa ai sensi dell'art.10 della legge 675/1996 ai soggetti che conferiscono dati al Comune per lo svolgimento di una attività istituzionale sono fornite tutte le indicazioni inerenti alla corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

Art. 16 – Diritti dell'interessato

1. I soggetti interessati al trattamento dei dati personali che intendono esercitare i diritti di cui all'art.13 della lg. n.675 del 1996, indirizzano le relative istanze al responsabile del trattamento delle banche dati di riferimento.
2. Il responsabile del trattamento delle banche dati adotta tutte le misure e i comportamenti positivi atti a rendere effettivo l'esercizio dei diritti dell'interessato (accesso ed informazione, cancellazione, correzione e rettifica, aggiornamento, opposizione, attestazione).

Art. 17 - Rapporti con il Garante

- 1. Il titolare della banca dato è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legislazione vigente in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.**

\